



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 23 gennaio 2013, n. 30

Accordo Collettivo Nazionale del 27/09/2009. Graduatoria definitiva regionale di medicina generale valevole per l'anno 2010. Presa d'atto sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 14 del 03/01/2013.

Il giorno 23 gennaio 2013, in Bari nella sede del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE - Ufficio di Direzione del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 - Norme di Organizzazione della Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161 - art. 16, co. 3;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 9 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di Coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto Part. 18 del D.Lgs. 196/03 2 codice in materia di protezione dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore responsabile del procedimento

amministrativo, emerge quanto segue:

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/07/2009, all'art. 15 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d'intervento:

- assistenza primaria (AS);
- continuità assistenziale (CA);
- medicina dei servizi territoriali (MS);
- emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall'art. 15 - 8° comma dell' Intesa, si è proceduto alla definizione ed approvazione della graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2011, recepita con determinazione dirigenziale n. 553 del 22/12/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. BURP n. 11 del 24/01/2012.

Avverso la suddetta graduatoria, la dr.ssa dr. Marsella Daniela, a mezzo del proprio legale, proponeva ricorso al Tar Puglia sez. di Bari, al fine di sancire il riconoscimento del diritto ad essere inclusa nella succitata graduatoria definitiva, dalla quale risultava esclusa, pur avendo prodotto domanda nei termini prescrittivi previsti dalla normativa vigente;

La Regione Puglia si costituiva ritualmente nel giudizio, eccependo che:

- con Determina Dirigenziale n. 343 del 29/09/2011, pubblicata sul BURP 158 dell'11/10/2011, in ottemperanza alle disposizioni ed ai criteri richiamati dall' art. 15 commi 8 e 9 dell'ACN, il Servizio PAPT, procedeva ad approvare la graduatoria provvisoria unica regionale di medicina generale, suddivisa nei singoli settori d'intervento, valevole per l'anno 2011;
- nella suddetta graduatoria, previa istruttoria, venivano incluse n° 1497 domande uniche, presentate dai singoli medici;
- a seguito della intervenuta pubblicazione, alcuni medici, in conformità al co. 9 dell'art. 15 succitato, producevano istanze di riesame, segnalando la loro non inclusione nella graduatoria provvisoria, pur avendo provveduto ad inviare, nei termini perentori (31/01/2010), la relativa domanda, come da attestazione in loro possesso;
- il SETTORE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PERVENZIONE, nella presunta ipotesi di eventuale smarrimento delle domande di cui al co. 8 dell'art. 15, mai pervenute al Servizio, al fine di non creare nocumento e pregiudizio agli "esclusi", provvedeva ad indire un avviso pubblico pubblicato sul BURP 179 del 17/11/2011), con valenza a tutti gli effetti di "pubblicità notizia" nei confronti di tutti i soggetti interessati, che ingiustamente ritenevano di non essere stati ricompresi nella graduatoria di medicina generale provvisoria, valevole per l'anno 2011, pur avendo ottemperato all'avvenuto invio, disponendo, solo per quest'ultimi, la riapertura termini, (entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso) per l'acquisizione della documentazione probatoria;
- che nonostante l'obbligo previsto dal co. 9 del già citato art. 15, ovvero di valutare la propria posizione nella graduatoria provvisoria, che sicuramente avrebbe consentito alla ricorrente di prendere atto della non inclusione nella graduatoria provvisoria di Medicina Generale valevole per l'anno 2011, e di conseguenza di presentare istanza di riesame, ometteva anche di presentare istanza nei termini indicati nell' avviso pubblico diffuso sul BURP 179 del 17/11/2011, così come hanno fatto altri soggetti interessati, le cui istanze pari a n. 27, sono state accolte giusta determina dirigenziale n 553 del 22/12/2011 pubblicata sul BURP n. 11 del 24/1/2012, recante l'approvazione definitiva della graduatoria Regionale di medicina Generale valevole per l'anno 2011.
- che non appariva provata l'invio della documentazione probatoria, in quanto anche la nota dell'avv.

Danilo Lorenzo del 25/02/2012 (in nome e per conto della ricorrente), citava gli estremi di una presunta raccomandata, inviata all'Assessorato regionale, da cui non era possibile evincere se la stessa riguardava la graduatoria regionale, ovvero altra corrispondenza inviata all'Assessorato Regionale;

Il Tar Puglia sede di Bari nella seduta 3 gennaio 2013, giusta sentenza n.14/2013, in considerazione di quanto disposto dal 1° co. dell'art. 15 dell'ACN vigente, accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente, nei limiti della motivazione che di seguito si riporta: "In conclusione il ricorso va accolto con il conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, ai fini del reinserimento della ricorrente nella graduatoria regionale di medicina generale, sia pure senza valutazione dei titoli integrativi indicati nella istanza presumibilmente smarrita, non avendo la ricorrente provveduto, ai sensi dell'art. 15 co. 9 dell'ACN alla presentazione di istanza di riesame in merito alla graduatoria (provvisoria) pubblicata sul BURP n. 158 dell'11/10/2011";

Di prendere atto della sentenza Tar Puglia sez. di Bari n. 14/2013 del 3/01/2013, che riconosce alla ricorrente dott.ssa Marsella Daniela il diritto ad essere inserita nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2011, recepita con determinazione dirigenziale n. 553 del 22/12/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. BURP n. 11 del 24/01/2012, con il punteggio conseguito nella graduatoria anno 2010, senza valutazione dei titoli integrativi maturati, che comporta la collocazione della stessa, anche in virtù della minore età, nella posizione di seguito riportata, ed esattamente:

| Nominativo | Data di nascita | Punteggio | Posizione | Settore |
|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|

Graduatoria 2011

| | | | | |
|------------------|------------|-------|---------|----------|
| Marsella Daniela | 18/07/1963 | 31,70 | 570 bis | AS/MS/ES |
|------------------|------------|-------|---------|----------|

- la dr.ssa Marsella Daniela è posizionata, in virtù della minore età, al n. 570 bis (punti 31,70) e precisamente tra il Dr. Trabace Gianluca posizionato al n. 570 (punti 31,80) e la Dr.ssa Carbonara Rosa, posizionata al n. 571 (punti 31,70).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vito Carbone

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Fulvio Longo

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL'UFFICIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento;

richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa e che qui s'intende integralmente riportato:

1. Di procedere, giusta sentenza Tar Puglia sez. di Bari n. 14 del 03/01/2013, a riconoscere, alla dr.ssa Marsella Daniela, il diritto ad essere inserita nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2011, recepita con determinazione dirigenziale n. 553 del 22/12/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. BURP n. 11 del 24/01/2012, che comporta la collocazione della stessa nella posizione di seguito riportata, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 co. 5 ACN 29/7/2009:

| Nominativo | Data di nascita | Punteggio | Posizione | Settore |
|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|------------------|------------|-------|---------|----------|
| Marsella Daniela | 18/07/1963 | 31,70 | 570 bis | AS/MS/ES |
|------------------|------------|-------|---------|----------|

- la dr.ssa Marsella Daniela è posizionata, in virtù della minore età, al n. 570 bis (punti 31,70) e precisamente tra il Dr. Trabace Gianluca posizionato al n. 570 (punti 31,80) e la Dr.ssa Carbonara Rosa, posizionata al n. 571 (punti 31,70).

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

3. Di notificare il presente provvedimento alla parte interessata ed alle ASL Regionali.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.
Dott. Fulvio Longo
